



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2507 di data 18 giugno 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'apprestamento di un nuovo *bike park* denominato "ZANNA BIANCA", sviluppato su un unico tracciato tra le località "Gaggia" e "Laghet", nell'area sciabile della Paganella, in Comune di Andalo.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - geom. Gianfranco MITTEMPERGER | - componente supplente Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Cristina PENASA | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - ing. Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il geom. Antonio Nicolussi e il p.ind. Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento dott. Alessandro Silvestri.

...o.O.o...

Premesso che con la legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 è stato introdotto nella l.p. 7/87, "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", l'art. 52 ter; tale articolo prevede la possibilità di utilizzare le aree sciabili, previste dall'art. 2 della medesima legge, per la discesa con la *mountain bike* su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati "*bike park*", previa autorizzazione della Commissione di coordinamento.

Vista la domanda pervenuta in data 21 febbraio 2018, con la quale la società Funivie Valle Bianca S.p.A., con sede in Andalo, Via Laghet, 3, ha chiesto - ai sensi dell'art. 52 ter della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'apprestamento di un nuovo *bike park* denominato "ZANNA BIANCA", sviluppato su un unico tracciato tra le località "Gaggia" e "Laghet", nell'area sciabile della Paganella, in Comune di Andalo.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Christian Sandoval, datati novembre 2017 e la successiva documentazione sostitutiva pervenuta in data 14 giugno 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'apprestamento di un nuovo *bike park* denominato "Zanna Bianca", che si sviluppa su un unico tracciato per *mountain bike*, cosiddetto "*downhill*", tra circa quote 1335 e 1035 m.s.l.m., con partenza ed arrivo presso le stazioni di monte e di valle dell'impianto di risalita "Laghet – Prati di Gaggia". Tale tracciato, che presenta una lunghezza di circa 3.170 m, si sviluppa in bosco fino al punto di intersezione con la pista da sci denominata "Cacciatori 1" e prosegue poi a margine della pista denominata "Gaggia" in condivisione con il percorso esistente denominato "Willy Wonka" del *bike park* "Andalo Zone". Il tracciato presenta una larghezza media di circa 1,30 m e massima fino a circa 2,80 m, nei tratti in curva, pendenze longitudinali media e massima pari rispettivamente al 9,50% e al 24,4%, circa. Il tracciato di tipo "flow-trail", con un livello di difficoltà medio/facile fruibile anche dagli inesperti, sarà caratterizzato da un continuo susseguirsi di dossi e curve, anche paraboliche, con cambi di direzioni e pendenze sempre progressivi e raccordati tali da permettere una elevata fluidità e continuità nella guida. I lavori prevedono il taglio localizzato di piante, la pulizia della traccia da sterpaglie, arbusti e rami, la rimozione del cotico vegetale e il suo riutilizzo per la sistemazione finale delle rampe, la profilatura del tracciato con piccoli interventi di scavo e riporto a compensazione con mezzo meccanico, la compattazione delle superfici con piastra vibrante e la costruzione, qualora si rendesse necessario per superare zone particolarmente accidentate, di passerelle in legno. Infine verrà posata adeguata segnaletica informativa e direzionale, nonché di divieto per i pedoni.

Considerato che il tracciato per *mountain bike*, più volte citato, possiede i requisiti indicati nell'art 52 ter della l.p. 7/87.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Valle Bianca S.p.A., con sede in Andalo, Via Laghet, 3, all'apprestamento del *bike park* denominato "ZANNA BIANCA", sviluppato su un unico tracciato tra le località "Gaggia" e "Laghet", nell'area sciabile della Paganella, in Comune di Andalo, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di stabilire che la partenza del bike park sopraindicato sia posta a valle del parco ludico per cani denominato "AGILITY DOG GAGGIA", a circa quota 1300 m.s.l.m.;
3. di subordinare la presente autorizzazione all'ottemperanza alle prescrizioni tecniche-operative sotto riportate:
 - nel tratto intermedio della parte alta del bike park che si sviluppa in bosco fino al punto di intersezione con la pista da sci denominata "Cacciatori 1", il tracciato dovrà svilupparsi a valle delle formazioni rocciose presenti in sinistra orografica;
 - dovrà essere sfruttata il più possibile la morfologia naturale del terreno per ricavare la prospettata sinuosità del tracciato;
 - dovrà essere prestata particolare cura nella realizzazione dei raccordi tra le rampe in scavo e in riporto e il terreno naturale, nonché nei ripristini;
 - il tracciato dovrà essere definito con precisione, mediante picchettamento al suolo e georeferenziazione, in modo da garantirne l'invariabilità nel tempo;
 - gli interventi di scotico e di sbancamento dovranno essere limitati al minimo indispensabile;
 - la larghezza del tracciato dovrà essere limitata a quanto previsto nella tavola n. 2 "Sezioni trasversali tipo";
 - le strutture artificiali in legno dovranno essere realizzate senza plinti di fondazione;
 - nei tratti in cui il tracciato attraversa la superficie boscata il taglio di piante dovrà essere autorizzato dall'Autorità forestale, che ne verificherà le reali necessità;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
4. di stabilire che il richiedente è tenuto ad effettuare, secondo le modalità indicate dal Servizio Foreste e fauna, un versamento **sul Fondo Forestale Provinciale** di una somma di **€ 1.000,00 (euro mille/00)** pari al costo arrotondato del rimboschimento di un'area di estensione uguale a quella boscata trasformata a seguito della realizzazione del progetto in esame da destinarsi alla realizzazione di interventi di rimboschimento o opere forestali, idraulico-forestali o antincendio;
5. di far obbligo al gestore del bike park, di ottemperare a quanto previsto dall'art. 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 ed in particolare:
 - assicurare un'adeguata manutenzione del tracciato e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente causati dall'erosione del suolo, provocata dal continuo passaggio dei mezzi;
 - segnalare adeguatamente in tutto il suo sviluppo il bike park con interdizione all'escursionismo a piedi;
 - segnalare, qualora il tracciato del bike park attraversi altre infrastrutture viabili, le intersezioni sui tracciati stessi e sulle infrastrutture attraversate;
 - stipulare una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del gestore;
6. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
7. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

8. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
9. di dare atto che, ai fini della realizzazione dell'opera di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
10. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- dott. Alessandro Silvestri -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AS/fr